



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°Sez. Lavoro-

Il Giudice Unico dr.ssa Anna Maria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'esito dell'udienza del 5.5.2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°44124\2024 del ruolo generale e vertente  
TRA

Molinaro Giada rapp.ta e difesa dall'avv.to F. Bianchini

Opponente

E

INPS in persona del Presidente p.t. e S.C.C.I. rapp.ti e difesi dall'avv.to M. C. Attanasio in virtù di procura generale notarile alle liti

Opposto

Oggetto: opposizione a fermo amministrativo

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31.12.2024 Molinaro Giada ha proposto opposizione avverso iscrizione di fermo amministrativo su autoveicolo di proprietà del 24.10.2024 ed avente ad oggetto il pagamento delle somme già oggetto dell'avviso di addebito n.39720160024139923000 eccependo il pagamento della pretesa creditoria mediante compensazione, l'omessa indicazione degli interessi, la decadenza dall'azione, vizi della notificazione, la prescrizione e la formazione del silenzio-assenso e chiedendo di annullare i provvedimenti opposti, con vittoria di spese.

Si è costituito Inps eccependo la nullità del ricorso per assenza della procura alle liti, la carenza dell'interesse ad agire, il difetto di legittimazione all'Inps e chiedendo il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.

Il ricorso è inammissibile per difetto di procura alle liti.



La Suprema Corte ha statuito, con riferimento al requisito di specialità della procura ex art.83 c.p.c., che:"tale requisito non richiede la contestualità del conferimento della procura rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario che essa sia congiunta, anche mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. Un., 19/01/2024, n.2075; v. anche, in precedenza, Cass. 9/12/2022, n. 36057); questo principio, nella sua portata generale, deve trovare applicazione anche - e a fortiori - con riguardo al giudizio di merito, dovendosi dunque ritenere integrato il requisito di specialità allorché la procura sia congiunta (anche telematicamente) all'atto cui accede (nella specie, la comparsa di costituzione e risposta in appello) e non sia ad esso successiva" ( Sez. 3 , **Ordinanza** n.5610 del 03/03/2025 ).

Ciò posto, va rilevato che tra gli atti prodotti unitamente al ricorso non vi era la procura alle liti e che solo a seguito di specifica eccezione dell'Inps è stata deposita in data 19.2.2025 procura rilasciata in pari data dalla opponente all'avv.to Francesca Bianchini.

Essendo il rilascio della procura alle liti intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio, nonché alla notifica del ricorso e del decreto alla controparte, deve rilevarsi che il vizio di costituzione non è sanato con conseguente inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.280,00.

Roma 5.5.2025

Il Giudice

